

di interesse” sono inserite le seguenti: “scientifico ed”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 12/2003, dopo le parole: “o spontanei” è inserita la seguente: “anche”.
3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 12/2003 è inserita la seguente:

“a bis) autoctone spontanee caratterizzanti la vegetazione di aree naturali, comprensive delle zone umide, naturali ed artificiali, e dei litorali marchigiani;”.

Art. 17

(Modifica alla l.r. 13/2003)

1. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è sostituita dalla seguente:

“i) approva gli atti relativi al passaggio dei beni immobili dal patrimonio indisponibile a quello disponibile ed esercita il potere di indirizzo sulla destinazione del ricavato delle vendite dei beni medesimi;”.

Art. 18

(Interpretazione autentica dell’articolo 15 della l.r. 14/2003)

1. L’articolo 15 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) deve intendersi nel senso che ciascun componente del Comitato consiliare per la legislazione ed il controllo deve essere in possesso di un’elevata competenza ed esperienza nei diversi settori di competenza regionale, maturata in una o più delle seguenti materie:
 - a) discipline giuridiche;
 - b) tecniche di redazione normativa;
 - c) valutazione e controllo degli effetti della legislazione.

Art. 19

(Modifiche alla l.r. 27/2003)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Interventi regionali nel settore della zootecnia) è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione disciplina con proprio rego-

lamento le attività di utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previsti dalla normativa europea e statale vigente, garantendo in particolare la tutela dei corpi idrici e del suolo.”.

2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 27/2003, dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono inserite le seguenti: “, le acque reflue e il digestato” e dopo le parole: “per la tutela” sono inserite le seguenti: “, la sostenibilità”.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 27/2003, dopo le parole: “effluenti zootecnici” sono aggiunte le seguenti: “, delle acque reflue e del digestato”.
4. L’Assemblea legislativa approva il regolamento di cui al comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 27/2003, così come introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 20

(Modifica della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali.”.

Art. 21

(Modifica alla l.r. 3/2005)

1. Il comma 3 dell’articolo 9 bis della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali) è sostituito dal seguente:

“3. Sino all’adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee, anche se diversamente denominate, individuate dagli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della forma-

zione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), D e F, ovvero anche B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.”.

Art. 22

(Modifiche alla l.r. 6/2005)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è inserita la seguente:

“b bis) albero monumentale:

- 1) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
- 2) i filari o le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico o culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
- 3) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica o culturale, quali ville, monasteri, chiese, orti botanici o residenze storiche;”.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005 è inserita la seguente:

“e bis) boschi vetusti: le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali o spirituali presentano caratteri di preminente interesse tali da richiedere il riconoscimento di un'azione di conservazione speciale;”.

3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 6/2005 dopo le parole: “ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)” sono inserite le parole: “e dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)”.

4. Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 6/2005 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Fermo restando il rispetto delle distanze indicate al comma 2 e nel presente comma, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale suddetto ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali. Per le attività e le modalità di tale abbruciamento si applica il comma 6 bis dell'articolo 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi della lettera b) del comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”.

5. Nel testo e nella rubrica degli articoli della l.r. 6/2005 le parole: “piano forestale regionale” o “piano forestale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole: “Programma forestale regionale”.

6. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 6/2005 è abrogato.

7. Fermo restando quanto previsto dalla l.r. 6/2005, la Giunta regionale adotta, previo parere della Commissione assembleare competente, gli atti necessari al recepimento delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), in particolare quelle previste dagli articoli 6, comma 7; 7, comma 11; 8, comma 8; 9, comma 3, e 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Art. 23

(Modifica alla l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), come introdotto dalla l.r. 49/2018, è inserito il seguente:

“1 bis. Il Consiglio di amministrazione svolge, altresì, ogni altra funzione non espressamente riservata agli altri organi dell'ERAP.”.